Codice A1421A

D.D. 5 febbraio 2020, n. 60

Fondazione "Ospedale Civico San Camillo dé Lellis", con sede nel Comune di Dronero (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO N. DD-A14 60

DEL 05/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione "Ospedale Civico San Camillo dé Lellis", con sede nel Comune di Dronero (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civico San Camillo dé Lellis" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Dronero (CN), di cui alle tavole di fondazione datate 06 agosto 1607, nasce come ente di pubblica assistenza e beneficenza, che, già classificato "Infermeria

di Dronero", nel 1987, nel rispetto del piano di riconversione delle suddette "Infermerie" proposto dall'ex U.S.S.L. n. 59 di Dronero, si trasformava in Presidio sanitario;

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 28-3888 del 05/09/2016, ha per scopo "(...) ospitare e assistere in regime residenziale e semiresidenziale persone in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza o in temporanea riabilitazione. (...);
- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 8 del 20/02/2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 25/02/2019 (prot. 12455/XST020 di pari data), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.923.981,58, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito della riunione istruttoria tenutasi in data 11/09/2019 con la Struttura regionale competente, ha inviato, a parziale rettifica ed integrazione, la nota 3295 del 11/11/2019 (prot. 50806/A1512B del 12/11/2019) con la quale, tra gli altri punti, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 30 del 16/10/2019 di approvazione di un nuovo testo statutario, annullando e sostiuendo il testo approvato con precedente deliberazione consiliare n. 8 del 20/02/2019;
- l'IPAB, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ha informato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, il Comune di Dronero nel quale ha la propria sede legale, in merito alla propria trasformazione in Fondazione, come da nota prot. 557 del 21/02/2019, allegata alla suddetta istanza:
- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli prot. prot. 12455/XST020 e prot. prot. 50806/A1512B del 12/11/2019, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;
- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, dispone attualmente di 80 posti letto, tutti autorizzati dalla regione Piemonte, di cui 60 in convenzione con l'ASL CN 1. Essa si rivolge ad un'utenza di persone anziane non ausufficienti offrendo un servizio specialistico, per il quale è attiva una convenzione con l'ASL CN 1, con particolare riferimento al territorio delle Valli Maira e Grana.

Vista la nota di questo Settore, prot. 16910/XST020 del 22/03/2019, con la quale il Comune di Dronero è stato consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Dronero non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario al 31/12/2018 dei beni immobili e mobili, approvato con la sopra citata deliberazione n. 8 del 20/02/2019.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Ospedale Civico San Camillo dé Lellis", con sede nel Comune di Dronero (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 19 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;

- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') Fto Livio Tesio Allegato

"S T A T U T O DELLA FONDAZIONE

"OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS"

CAPO 1

ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO, SEDE

ART. 1 - Origine della Fondazione

La Fondazione nasce come "Ospedale Civico San Camillo de' Lellis", di cui alle tavole di fondazione datate 6 agosto 1607. Nasce come Ente di pubblica assistenza e beneficienza che, già classificato "Infermeria di Dronero", nel 1987, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di riconversione delle suddette "Infermerie" proposto dall'ex U.S.S.L. n. 59 di Dronero, si è trasformato in un Presidio sanitario.

Inizialmente denominata "OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS - IPAB" viene a trasformarsi in persona giuridica privata con la seguente denominazione: "Fondazione OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS".

Ai sensi del Dlg 117/2017 subordinatamente all'istituzione del R.U.N.T.S. e per effetto dell'iscrizione in detto registro, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ETS OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS"; dall'entrata in vigore delle disposizioni relative agli E.T.S., di cui al citato Dlgs. 117/2017, la Fondazione assumerà tale qualifica automaticamente a tutti gli effetti di legge.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, la denominazione "Fondazione OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS", che costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione; dall'entrata in vigore del Dlgs 117/2017 e dall'iscrizione nel R.U.N.T.S. la Fondazione dovrà utilizzare la denominazione "FONDAZIONE ETS OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS".

La Fondazione ha sede legale in Comune di Dronero in Via XXIV Maggio n. 3 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione, nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e nei termini di legge, potrà provvedere all'istituzione di sedi operative secondarie.

La sede della Fondazione potrà essere variata nell'ambito dello stesso Comune senza dover variare il presente statuto.

ART. 2 - Scopo

La "Fondazione OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS" non ha fini di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel seguente settore:

·Assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione opera ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di difficoltà.

La Fondazione ha per scopo quello di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, e al recupero funzionale e sociale delle persone anziane, anche non autosufficienti, e delle persone svantaggiate per



disabilità fisica e/o per emarginazione sociale, che per motivi di salute, sociali e famigliari si trovino in condizioni di bisogno di assistenza.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente, che ne hanno diritto secondo le normative vigenti nell'ordinamento italiano.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, già attivi al momento della redazione del presente Statuto e/o altri che successivamente saranno promossi per la tutela delle persone svantaggiate oggetto degli scopi istituzionali.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati e sottoscrive convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività e può effettuare attività di beneficienza.

In particolare accoglie anziani non autosufficienti e altre persone svantaggiate nella Residenza Sanitaria Assistenziale in cui viene prestata anche assistenza socio-sanitaria a carattere continuativo nelle 24 ore.

Inoltre, può provvedere ad accogliere gli anziani non autosufficienti e le altre persone svantaggiate in centri diurni integrati in cui può essere prestata un'assistenza socio-sanitaria diurna, dal mattino al tardo pomeriggio.

Ancora, la Fondazione può fornire servizi socio-sanitari al domicilio delle persone anziane bisognose e alle altre persone svantaggiate, con vari interventi mirati a superare gli elementi di difficoltà e può permettere quindi, in particolare, all'anziano di poter rimanere a vivere nella propria abitazione pur essendo non autosufficiente.

Infine, la Fondazione può fornire singole prestazioni socio-sanitarie ai soggetti sopra indicati, presso la sede che ospita la Residenza Sanitaria Assistenziale e l'eventuale Centro Diurno Integrato, non interferendo con le attività dei servizi residenziali e semiresidenziali.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Sono connessi agli scopi sopra indicati, le seguenti attività:

- •promozione della cultura geriatrica e di valorizzazione della persona anziana mediante organizzazione e partecipazione ad iniziative e manifestazioni scientifiche, sociali, culturali che siano tese a riportare l'anziano al centro della comunità e non a emarginarlo;
- •organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, ricreative, di intrattenimento, di viaggio, rivolte alle persone anziane e svantaggiate non aventi carattere lucrativo;
- •promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dall'Ente;
- •servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone anziane non autosufficienti o svantaggiate.



CAPO 2

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1 il Consiglio di Amministrazione;
- 2 il Presidente della Fondazione;
- 3 il Vice Presidente della Fondazione.

ART. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ossia dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni.

Due membri vengono nominati dal Comune di Dronero, tre membri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in scadenza, con apposita delibera con voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Tutti i membri dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale no profit e per ineccepibile rettitudine, nonché per disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene scelto dal Comune di Dronero tra i due consiglieri nominati dallo stesso.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza convocata dal Consigliere più anziano, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito, con apposita delibera, dall'Ente che lo ha nominato; qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, per rinuncia o dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si procederà a nuova nomina di tutti cinque i membri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che svo lgano qualsiasi attività lavorativa, di dipendente o di libera professione, all'interno della Fondazione.



La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionalmente indicate nel presente articolo, ad eccezione di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate.

ART. 3 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- fondo di dotazione indisponibile costituito:
- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, così come individuato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Dronero, foglio 25, particella n. 160, subalterno n. 2, categoria B/2, classe Unica, superficie catastale 5.851 metri quadrati, Rendita Catastale Euro 4.702,65, Valore catastale Euro 691.289,55;
- patrimonio disponibile costituito:
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo nonché elargizioni e contributi da enti pubblici e/o privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

ART. 4 - Mezzi finanziari della Fondazione

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- con rette, tariffe o contribuiti dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici, privati e con ogni altro
 contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione non espressamente
 destinati ad incrementare il patrimonio di cui all'articolo 3;
- d) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o che siano ad esse direttamente connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.



Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di controllo.

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione, oltre ai casi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di incompatibilità e in materia di conflitto di interesse, le seguenti figure:

- a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale ed operativa, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle Aziende Ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
- b) i parlamentari;
- c) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
- d) i sindaci;
- e) gli assessori ed i consiglieri del Comune di Dronero nonché di altri comuni;
- f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o contributi o finanziamenti;
- g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore della Fondazione;
- h) coloro che, per fatti compiuti come amministratori o dipendenti della Fondazione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Fondazione e non hanno ancora estinto il debito.

Le incompatibilità di cui ai commi precedenti devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore della Fondazione. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica e la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

Ai componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso il quale provvederà alla nomina del suo sostituto definendone la durata.

ART. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, di regola, almeno due volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo e una seconda volta per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione delle linee generali programma tiche, per la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi e per indicare le priorità e gli obiettivi dell'attività futura.



Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai consiglieri almeno sette giorni prima ovvero due giorni prima in casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato anche tramite mezzi informatici, firmato dal presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisione unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

ART. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- b) nomina il Vice-Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- c) approva il bilancio di previsione annuale e la relazione programmatica;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale;
- e) delibera le modifiche dello statuto per l'approvazione con la maggioranza qualificata per l'approvazione come stabilito dall'art. 9 del presente statuto;
- f) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione e tutti gli altri regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione;
- g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisto di beni immobili disponibili;
- i) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la carica di Segretario della Fondazione;
- j) delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza di almeno quattro componenti;
- k) delibera la nomina del revisore dei conti (monocratico o collegiale) nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con la presenza della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le del ibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazione di beni immobili



disponibili, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

ART. 10 - Verbalizzazione delle Sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

ART. 11 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

- 1. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolando le sedute e i lavori;
- 2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 3. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- 4. firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5. sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- 6. nei casi straordinari e urgenti, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione da convocarsi in adunanza nel più breve tempo possibile.
- Il Presidente rappresenta la Fondazione in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti, compresa la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Se il Presidente ed il Vice presidente sono contemporaneamente assenti, o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano d'età.



ART. 12 - Direttore della Fondazione - Segretario

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, al di fuori dei propri componenti. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili comprese quelle che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al segretario) e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al responsabile della struttura ai sensi della DGR 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i. (qualora le due figure coincidano). Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ART. 13 - Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la presentazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- esprime il proprio parere sulla regolarità tecnico contabile di ogni atto adottato.

La figura del Segretario può essere coincidente con quella di Direttore e viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

ART. 14 - Referente Contabile

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è responsabile del maneggio del denaro della Fondazione.

ART. 15 - I Revisori dei Conti

La Fondazione, se si trova nelle condizioni previste obbligatorie per Legge, oppure nel caso in cui ritenga di volersene avvalere, nomina un Revisore Unico o, in caso di dimensione consistente della Fondazione, un Collegio composto da tre Revisori. Qualora questa figura sia nominata, si può prescindere dalla nomina del referente contabile.



Al Revisore Unico o al Collegio dei tre Revisori dei Conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione economico - finanziaria della Fondazione e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei tre Revisori, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei tre Revisori, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra una rosa di professionisti iscritti all'albo nazionale dei revisori legali come previsto dal decreto legislativo n. 39/2010, su proposta del Presidente.

ART. 16 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad indicare il nome di un liquidatore ma la nomina verrà effettuata dal Tribunale territorialmente competente, in base alle normative vigenti.

Il Liquidatore procederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri Enti senza scopo di lucro, prioritariamente operanti nel territorio del Comune di Dronero, indicati dal Consiglio stesso, con il rispetto del vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

ART. 18 - Norma transitoria

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione si insedia, in coerenza con l'art. 32 comma 2 della Legge Regionale 12 del 02.08.2017, successivamente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione dell'IPAB in Fondazione.



In deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, il suddetto Consiglio di Amministrazione dura in carica un solo mandato, pari ad anni 5, ed è composto da 5 membri così nominati:

- DUE dal Comune di Dronero;
- TRE dalla sezione della Croce Rossa competente per il territorio di Dronero.

ART. 19 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di Legge.

